

TI_GERICHTE 34.2015.31 vom 7. März 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-03-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2015.31

FR: TI_GERICHTE 34.2015.31 du 7 mars 2016

IT: TI_GERICHTE 34.2015.31 del 7 marzo 2016

Regeste

Rendita vedovile e orfani del 2° pilasatro. L'art. 22 cpv. 1 LPP, che da diritto alle prestazioni per superstiti alla morte dell'assicurato, è applicabile anche in regime previdenziale sovraobbligatorio il cui diritto alle citate prestazioni sorge il mese successivo al decesso dell'assicurato

Erwägungen

E. 48

cpv. 1 LPP stabilisce che: " Gli istituti di previdenza che intendono partecipare all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria devono farsi iscrivere nel registro della previdenza professionale presso l'autorità di vigilanza loro preposta (art. 61)." Il cpv. 2 dello stesso articolo dispone: " Gli istituti di previdenza registrati devono rivestire la forma della fondazione o essere istituzioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica. 2 Devono effettuare le prestazioni secondo le prescrizioni sull'assicurazione obbligatoria ed essere organizzati, finanziati e amministrati secondo la presente legge. L'art.

E. 49

cpv. 1 LPP prevede: " Nell'ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione." Ai sensi del cpv. 2, se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa s'applicano le prescrizioni elencate ai punti 1- 26 nello stesso capoverso. Secondo l'art. 50 cpv. 1 lett. a LPP, inoltre, gli istituti di previdenza emanano, tra l'altro, disposizioni sulle prestazioni. Gli istituti di previdenza professionale che decidono di partecipare all'applicazione del regime obbligatorio della previdenza professionale (art. 48 cpv. 1 LPP) devono rispettare quindi le esigenze minime fissate agli art. 7 a 47 LPP (art. 6 LPP). Tali istituti possono prevedere delle prestazioni maggiori di quelle minime fissate dalla legge (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. DTF 131 II 603 consid. 4.1 con riferimenti). Accordi più sfavorevoli pattuiti tra aventi diritto e Istituto di previdenza sono nulli (art. 20 CO) e vengono sostituiti dalle disposizioni della LPP (fra i tanti cfr. Vetter-Schreiber, op. cit. , ad art. 6 BVG, n. 4, pag. 35). Norme a favore dell'assicurato sono per contro valide (cosiddetto "Günstigkeitsprinzip", in particolare cfr. : Gächter, Saner, in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 6, n. 16, pag. 174). Se un istituto di previdenza decide di estendere la previdenza al di là dei contenuti minimi fissati nella legge (prestazioni sovraobbligatorie) si parla d'istituto di previdenza più estesa ("enveloppante", "umhüllende"). Una tale istituzione è libera di definire, nei limiti delle succitate disposizioni riservate all'art. 49 cpv. 2 LPP in materia d'organizzazione, di sicurezza finanziaria, di sorveglianza e di trasparenza, la tipologia di prestazioni, il modo di finanziamento e l'organizzazione più consona, nella misura in cui rispetti i principi di parità di trattamento, di proporzionalità e di divieto d'arbitrio (DTF 136 V 316 consid 4.3 con

riferimento a DTF 115 V 109 consid. 4b). Di fatto un istituto di previdenza con regime più esteso prevede prestazioni che includono sia quelle minime che quelle più ampie, senza operare una distinzione tra previdenza obbligatoria e sovra obbligatoria. Al fine di accertare che le prestazioni da regolamento rispettino le esigenze minime della LPP, ossia che gli assicurati beneficino delle prestazioni minime legali (art. 49 cpv. 1 LPP in relazione all'art. 6 LPP), l'istituto è tenuto ad allestire un calcolo comparativo tra le prestazioni della LPP (sulla base di un conto [Alterskonto; art. 11 cpv. 1 OPP2] che gli istituti di previdenza sono tenuti di tenere per rispettare i requisiti minimi della LPP) e le prestazioni regolamentari, fondato sul medesimo lasso di tempo (cosiddetta "Schattenrechnung"; DTF 136 V 316 consid. 4.4 con riferimenti). Di conseguenza, un istituto di previdenza più estesa deve versare le prestazioni di legge nella misura in cui esse sono d'importo superiore rispetto a quelle regolamentari. Altrimenti le prestazioni sono determinate sulla base del regolamento (cosiddetto "Anrechnungsprinzip: " Das Anrechnungsprinzip basiert auf der Annahme, dass eine umhüllende die gesetzlichen Leistungen auszurichten hat, sofern diese betraglich höher sind als der aufgrund des Reglements berechnete Anspruch. Andernfalls richtet sich die Leistung nach Massgabe des Reglements "; DTF 140 V 184 consid. 8.4 con riferimenti). Tuttavia la (vecchia) giurisprudenza del TF, con riferimento all'art. 49 cpv. 1 LPP, ribadiva che le prestazioni obbligatorie dovevano in ogni modo essere versate. Non permetteva infatti che un genere di prestazione (sovraobbligatoria) ancorché d'importo maggiore potesse essere versata in luogo di una differente prestazione (obbligatoria). In quel caso si trattava di un istituto previdenziale, attivo sia nell'ambito della previdenza obbligatoria che sovraobbligatoria, secondo cui "invece di una rendita complementare d'invalidità per i figli giusta l' art. 25 LPP viene riconosciuta una rendita d'invalidità eccedente l'importo minimo previsto dalla LPP per la rendita d'invalidità e per la rendita complementare per i figli. " La relativa norma regolamentare era stata dichiarata contraria al diritto federale (DTF 121 V 106). Nella citata DTF 136 V 313, confermata in DTF 140 V 184 consid. 8.3, modificando la succitata giurisprudenza, l'Alta Corte ha stabilito che un istituto di previdenza in regime sovraobbligatorio può versare una rendita d'invalidità da regolamento nonostante che per legge l'assicurato, oltre alla rendita d'invalidità, aveva diritto ad una rendita complementare per figlio non prevista dal regolamento. In quel caso la prestazione sovraobbligatoria (rendita d'invalidità) era maggiore delle prestazioni obbligatorie (rendita d'invalidità e rendita per figlio) (cfr. Stauffer, op. cit, n. 497, pag. 180; idem, Umfang des Anrechnungsprinzips in der beruflichen Vorsorge, HAVE 2015 pag. 325). Nel caso in esame, secondo questo Tribunale la succitata giurisprudenza non entra in considerazione. Diversamente dal caso esaminato dal TF in DTF 136 V 313, in concreto si tratta di due (medesime) prestazioni ma con diverse decorrenze. Se da un lato, come visto, l'Istituto elargisce prestazioni per superstiti più favorevoli, dall'altro il relativo diritto (art. 18 cpv. 3 del Regolamento) nasce successivamente a quanto stabilito dall'art. 22 cpv. 2 LPP, riservato il caso di continuazione del diritto al salario dopo il decesso. Ne consegue che la norma minima ex LPP va in ogni modo rispettata, almeno per quel che concerne la prestazione obbligatoria erogabile dal decesso dell'assicurato sino al diritto al versamento di quella sovraobbligatoria. D'altronde, dalla dottrina riportata al consid. 2.3 si desume la preferenza alla normativa della previdenza obbligatoria. Analogo è il caso in cui le norme regolamentarie di un istituto prevedono il versamento di prestazioni sovraobbligatorie d'invalidità maggiori del minimo ma unicamente a decorrere da un termine di attesa di 24 mesi, più luogo dei 12 mesi previsti dalla LPP (art. 26 LPP con rinvio all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI). In quel caso, dopo l'anno di attesa l'assicurato ha diritto alla prestazioni d'invalidità

obbligatoria sino all'erogazione di quelle sovraobbligatorie (cfr. STCA 34. 2014.33 del 24 settembre 2015 consid. 2.7). Affinché gli attori possano beneficiare delle prestazioni per superstiti obbligatorie, occorre verificare se nel periodo 2 novembre 2014 – 1° dicembre 2014 nei confronti del loro congiunto defunto sussisteva un diritto al salario. Va qui fatto presente che “il diritto al pagamento completo del salario ” ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LPP corrisponde a quello secondo l'art. 338 cpv. 2 CO (Scartazzini in Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 22 n. 6 pag. 335). L'art. 338 CO ha il seguente tenore: " 1 Con la morte del lavoratore, il rapporto di lavoro si estingue. 2 Tuttavia, il datore di lavoro deve pagare il salario per un altro mese a contare dal giorno della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per due altri mesi sempreché il lavoratore lasci il coniuge, il partner registrato o figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali egli adempiva un obbligo di assistenza.” Ritornando al caso in esame, non esiste per i dipendenti del Cantone Ticino una norma che prevede il diritto allo stipendio successivamente al decesso. Solo l'art. 25 cpv. 1 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) dispone che “ alla morte del dipendente i suoi superstiti, oltre alle eventuali prestazioni della Cassa pensioni, ricevono un'indennità unica pari a ¼ dello stipendio annuo, compresi eventuali indennità di rincaro, supplementi e indennità per i figli”. Dal tenore di questo articolo della LStip risulta chiaramente che non si tratta dell'obbligo contrattuale di continuare a versare il salario dopo il decesso del lavoratore ai sensi dell'art. 338 cpv. 2 CO. L'art. 25 cpv. 1 LStip corrisponde piuttosto all'indennità di partenza versata ai superstiti in caso di morte del lavoratore ex art. 339b cpv. 2 CO (l'art. 339b cpv. 1 CO prevede che "se il rapporto di lavoro di un lavoratore avente almeno 50 anni di età cessa dopo 20 o più anni di servizio, il datore di lavoro deve pagare al lavoratore un'indennità di partenza ; il cpv. 2 dispone: " se il lavoratore muore durante il rapporto di lavoro, l'indennità deve essere pagata al coniuge superstite, al partner registrato superstite o ai figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, alle altre persone verso le quali il lavoratore adempiva un obbligo di assistenza") e non è quindi paragonabile al diritto al salario ex art. 338 cpv. 2 CO, trattandosi appunto di un'indennità. Del resto la continuazione del versamento del salario ex art. 338 cpv. 2 CO e l'indennità ex art. 339b cpv. 2 CO sono dovute cumulativamente (ad esempio, cfr. Stähelin, Der Arbeitsvertrag, ZK-Zürcher Kommentar Band/nr. V/2c, ad art. 338, pag. 297). Ne consegue che, in deroga all'art. 18 cpv. 3 del Regolamento, gli attori hanno diritto a prestazioni per superstiti (prestazione vedovile e prestazione per orfani) obbligatorie limitatamente al periodo 2 novembre - 30 novembre 2014, oltre alle prestazioni già riconosciute per superstiti dal 1° dicembre 2014 come da Regolamento. 2.5. La presente procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all'art. 20 cpv. 1 LPTCA). Gli attori, vittoriosi e rappresentati da un avvocato, hanno diritto a un'indennità per ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.